

## Art. 2.

La denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca intero proveniente da una o due mungiture giornaliere a debole acidità naturale.

L'alimentazione del bestiame vaccino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo, da prato-pascolo o da prato polifita della zona di produzione oltre ad eventuali integrazioni con miscela di cereali e nel periodo invernale con insilati di mais o erba.

Si produce durante l'intero anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 e i 37 °C, con aggiunta di caglio onde ottenere la cagliata in 30 minuti.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si effettua una prima rottura della cagliata seguita dalla semicottura della massa caseosa fino alla temperatura di 45-47 °C e dalla successiva agitazione fuori fuoco. Devono altresì essere effettuate adeguate pressature utilizzando idonee presse onde consentire lo spurgo del siero.

Successivamente vengono utilizzati stampi idonei denominati «fassere».

Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia e l'operazione deve ripetersi a giorni alterni per 8-12 giorni.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di quarantacinque giorni.

È usato come formaggio da tavola quando la maturazione non è inferiore a sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso con facce piane o semipiane;

dimensioni: diametro delle facce da 30 a 40 cm, altezza dello scalzo da 8 a 10 cm, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso della forma: da 8 a 12 kg circa in rapporto alle condizioni tecniche di lavorazione con variazioni in più o in meno fino ad un massimo del 10%;

confezione esterna: crosta sottile, compatta, naturale di colore giallo paglierino tendente al grigio con la stagionatura;

colore della pasta: di colore avorio leggermente paglierino;

struttura della pasta: compatta, elastica, con occhiatura diffusa da 1 mm di diametro fino alle dimensioni definite «occhio di pernice»;

sapore: delicato, fragrante, poco salato, non piccante, con aroma caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

Le caratteristiche del formaggio variano in relazione alla durata di stagionatura che può protrarsi oltre l'anno.

## Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sotto elencati ricadenti tutti nella provincia di Bergamo:

Averara, Branzi, Carona, Camerata Cornello, Cassiglio, Cusio, Fiazzatorre, Foppolo, Isola di Fronda, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valtorta Valnegrà.

## Art. 4.

Sulle forme di formaggio «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» devono risultare le apposite marcature o da altri contrassegni specifici la denominazione di origine del formaggio e gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1985

## COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1986

Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 225

86A3608

## DECRETI MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1986.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Valutata la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari, dopo un approfondito esame dei rispettivi ordinamenti professionali;

Considerato, peraltro, che in relazione a quanto previsto nei succitati ordinamenti occorre delimitare il settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Art. 2.

Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Art. 3.

A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;

2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.

Roma, addì 3 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

#### NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 1570/1941 reca norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

— La legge n. 966/1965 disciplina le tariffe, le modalità di pagamento e i compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

— Il D.M. 16 febbraio 1982 reca modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

— Il D.M. 27 marzo 1985, che ha modificato il D.M. 16 febbraio 1982, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985.

— Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

— Il D.M. 25 marzo 1985 concerne: «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818».

Nota all'art. 1, punto a):

Il testo dei punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985, è il seguente:

	Periodicità della visita (in anni)
«9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili . . . . .	6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:	
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc . . . . .	6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3

	Periodicità della visita (in anni)
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio, e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio . . . . .	6
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi . . . . .	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato . . . . .	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè . . . . .	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . . . . .	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li . . . . .	6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li . . . . .	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li . . . . .	6
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di regna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori ai 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa [recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 339 del 12 dicembre 1983]:	
da 50 a 1.000 q.li . . . . .	6
superiori a 1.000 q.li . . . . .	3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li . . . . .	6
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li . . . . .	6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi . . . . .	6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq . . . . .	6
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h . . . . .	6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili . . . . .	6».

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (per l'argomento della legge v. nelle premesse), è il seguente:

«Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazione rilasciata da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati e/o iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno».

*Nota all'art. 3, punto 1:*

Il testo dei punti *b)*, *d)* ed *f)* del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse) è il seguente:

«L'attestazione di cui al punto *b)* dell'art. 3 [attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi] non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

*b)* comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

*d)* siano stati responsabili, per un periodo di almeno cinque anni, del settore antincendi, nell'ambito dell'attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 [v. nelle premesse], che dispongono di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

*f)* abbiano anzianità non inferiore a cinque anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio».

*Nota all'art. 3, punto 2:*

Il testo dell'intero art. 11 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale».

86A3584

**MINISTERO DEL TESORO**

DECRETO 27 marzo 1986.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto il proprio decreto n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1986, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 339, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;